



## PROVINCIA DI LIVORNO

### DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 33 / 2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER EMERGENZA COVID-19 IN APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. DEL 11/03/2020 E DIRETTIVA 2/2020 MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### LA PRESIDENTE

VISTO l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

VISTI gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativi alle competenze e funzioni del Presidente della Provincia;

PREMESSO CHE con proprio precedente Decreto num. 32 del 12/03/2020 è stata data attuazione alle misure urgenti previste dal D.P.C.M. del 08/03/2020 per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID – 19, misure estese a tutto il territorio nazionale dal successivo D.P.C.M. del 09/03/2020;

DATO ATTO che con il suddetto Decreto sono state disposte le seguenti misure:

- adozione di modalità semplificate straordinarie e temporanee di accesso alla modalità di lavoro agile per fronteggiare la situazione emergenziale con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
- indicazione ai Responsabili di Servizio, in via prioritaria ed anche in concomitanza con l'attivazione del Lavoro Agile in Emergenza, di far recuperare le ore in eccedenze maturate e di collocare in periodi di ferie, congedi, permessi i dipendenti laddove la loro presenza continua in ufficio non sia nell'immediato essenziale per la funzionalità dei servizi, anche e soprattutto rispetto a coloro che abbiano ferie residue dell'anno 2019 non ancora fruite;

VISTO IL D.P.C.M. del 11/03/2020 che detta ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, punto 6 del citato Decreto il quale dispone che fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

VISTA la Direttiva num. 2 del 12/03/2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione con cui sono dettate indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni

RICHIAMATO in particolare il punto 2 della suddetta Direttiva che prevede quanto segue:

- le amministrazioni nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna;
- le amministrazioni, considerato che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
- ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

RITENUTO pertanto, in attuazione delle suddette indicazioni, adottare, ad integrazione di quanto già disposto con il precedente Decreto num. 32 del 12/03/2020, ulteriori misure per lo svolgimento della prestazione lavorativa al fine di contemperare la finalità dichiarata delle suddette misure di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare il loro spostamento con la necessità di garantire comunque lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici;

DATO ATTO che quanto disposto eccezionalmente con il presente Decreto ha durata limitata all'emergenza epidemiologica COVID-19 e potrà essere integrato o modificato a seguito delle ulteriori misure che verranno adottate per tutto il territorio nazionale in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, con l'assistenza del Segretario Generale;

## **DECRETA**

1. di individuare le seguenti attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna da rendere in presenza:
  - ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
  - ATTIVITÀ MANUTENTIVE E DI SORVEGLIANZA STRADALE
  - ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DIREZIONALI
  - ASSISTENZA A SCUOLE

- ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUI CANTIERI E DIREZIONI LAVORI
  - PROCURE DI GARA URGENTI E STIPULA CONTRATTI IN SCADENZA
  - PROTOCOLLO, CENTRALINO E SEGRETERIE ORGANI
  - CUSTODIA SEDI
  - STIPENDI E TRATTAMENTO GIUDICO ED ECONOMICO FONDAMENTALE
  - SERVIZI FINANZIARI OBBLIGATORI PER SCADENZE DI LEGGE E STRUMENTALI AGLI ALTRI SERVIZI DICHIARATI ESSENZIALI;
2. di dare mandato a ciascun Responsabile di Servizio competente rispetto alle suddette attività indifferibili di organizzare la presenza dei dipendenti, adottando forme di rotazione degli stessi per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la propria presenza in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
  3. di dare mandato a tutti i Responsabili di Servizio, nell'esercizio dei propri poteri datoriali,
    - in via prioritaria di incentivare la fruizione delle ferie pregresse, il recupero delle ore di straordinario, la fruizione di congedi o istituti analoghi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
    - di utilizzare, fermo restando quanto sopra indicato ed anche in concomitanza con congedi e ferie, il lavoro agile anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello della continuità dell'azione amministrativa;
    - di adottare, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione delle ferie pregresse, il recupero ore di straordinario, la fruizione di congedi o istituti analoghi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
  4. che nell'ambito delle attività indifferibili, ogni forma di riunione sia svolta con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento;
  5. di sospendere, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'effettuazione, in Italia o all'estero, nuovi viaggi di servizio o missioni, comunque denominati, salvo diversa valutazione relativamente alla indispensabilità o indifferibilità della singola missione, individuando alternativamente modalità di partecipazione mediante l'utilizzo di mezzi telematici o telefonici;
  6. di sospendere fino al 3 aprile 2020, le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
  7. di dare atto che quanto disposto eccezionalmente con il presente Decreto ha durata limitata all'emergenza epidemiologica COVID-19 e potrà essere integrato o modificato a seguito delle ulteriori misure che verranno adottate per tutto il territorio nazionale in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria;
  8. di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it) le misure poste in essere in attuazione

della citata Direttiva 2/2020, con particolare riferimento alle modalità organizzative adottate per il ricorso al lavoro agile;

9. di dare mandato al Segretario generale di monitorare l'attuazione di tutto quanto disposto con il presente decreto;
10. di trasmettere il presente Decreto ai Responsabili di Servizi e, per il loro tramite, a tutto il personale.

Il presente decreto è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Lì, 13/03/2020

LA PRESIDENTE  
BESSI MARIA IDA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)